

## ***Delibera 252/2017/R/com, come integrata dalla Del.517/17***

*“Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”*

### **Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche**

- **Soggetti beneficiari:**

1. Utenze site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto attive alla data degli eventi, su richiesta dei soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda,
2. Utenze site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici, attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata

- **Documenti che il cliente deve fornire a Repower entro 36 mesi dall'evento sismico:**

a) Copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti (INPS), attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale

b) Autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a)

c) Elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e di gas naturale relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a)

e) I clienti al precedente punto 2 del paragrafo “Soggetti beneficiari” devono anche presentare perizia asseverata che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l'inagibilità dell'immobile e gli eventi sismici; se non ne inviano copia al venditore entro 18 mesi dalla richiesta di agevolazioni, l'esercente la vendita provvede a:

- sospendere le agevolazioni entro i successivi 15 giorni
- emettere la fattura di conguaglio

- **Comunicazioni che Repower deve fare in occasione della richiesta di agevolazioni:**

Una volta ricevute le richieste di agevolazione, l'esercente la vendita, tramite PEC:

a) le trasmette all'impresa distributrice competente al fine di attivare le agevolazioni medesime, con le seguenti tempistiche:

- In caso di richieste di disattivazione o riattivazione del punto di fornitura, contestualmente a tali istanze
- Negli altri casi, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime

b) comunica all'impresa di distribuzione, contestualmente alla trasmissione delle istanze, la data in cui scadono i 18 mesi per presentare la perizia asseverata

La documentazione relativa alle istanze è archiviata dall'esercente la vendita e messa a disposizione dell'impresa distributrice su richiesta di quest'ultima.

- **Comunicazioni che il Distributore deve fare a Repower:**

L'impresa distributrice verifica che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare del cliente che chiede le agevolazioni fosse attivo alla data di accadimento dell'evento sismico, ne comunica l'esito all'esercente la vendita entro 30 giorni dalla trasmissione dell'istanza, tramite PEC, e mette a disposizione degli esercenti la

vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale che hanno diritto alle agevolazioni.

- **Comunicazioni in caso di ripristino dell'agibilità dell'unità immobiliare prima dei 36 mesi:**

Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare dei clienti sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi di agevolazioni, i clienti medesimi ne danno comunicazione, entro 30 giorni, all'esercente la vendita, il quale, a sua volta, trasmette, tramite PEC, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione all'azienda distributrice competente, che provvede a sospendere le agevolazioni entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.